

Documento sulla valutazione dei rischi

Decreto legislativo 81/08 testo unico sicurezza art. 28

«valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

il documento tiene conto delle modifiche apportate al testo unico dal D.lgs 106/09

Ditta

C. S. Costruzioni S.n.c.

Via della Scuola, 1

48022 Lugo (RA)

P.iva/C.F.: 02114740398

Attività esercitata

Impresa edile

Luogo di esecuzione dei lavori

Cantieri temporanei mobili

Ufficio

Magazzino

Lugo e 14/03/2019

Nota: i riferimenti al testo unico D.Lgs 81/08, si intendono al testo in vigore, coordinato con le successive modifiche ed integrazioni.

- 1 -

Cap.1	INDICE DEL PIANO
-------	-------------------------

cap.1	indice del piano
cap.2	premessa
cap.3	dati dell'impresa
cap.4	luoghi di lavoro e indicazione dei rischi analizzati
cap.5	strutturazione del presente documento in relazione ai luoghi di lavoro
cap.6	servizio di prevenzione e protezione
cap.7	compiti e mansioni degli incaricati sulla sicurezza
cap.8	personale dipendente
cap.9	indicazione dei criteri adottati per le valutazioni dei rischi
cap.10	elenco dei rischi analizzati
cap.11	programma delle misure per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
cap.12	elenco argomenti formativi
cap.13	sorveglianza sanitaria
cap.14	dispositivi di protezione individuale.
cap.15	rischio interferenze
cap.16	inventario
cap.17	obblighi dei datori di lavoro
cap.18	obblighi del preposto
cap.19	obblighi dei lavoratori
cap.20	allegati al dvr generale
cap.21	firme e data

Nota: i riferimenti al testo unico D.Lgs 81/08, si intendono al testo in vigore, coordinato con le successive modifiche ed integrazioni.

- 2 -

Allegati:

- Iscrizione camera di Commercio
- Specifica documentazione attestante la conformità di macchine attrezzature e opere provvisionali
- Nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione, o auto nomina da parte del datore di lavoro, come responsabile del servizio prevenzione e protezione.
- nomina degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di evacuazione
- nomina degli incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso,
- nomina del medico competente
- verbale di nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Attestati inerenti la formazione delle suddette figure
- Certificati di idoneità sanitaria dei lavoratori
- Dure
- Copie delle denunce dei lavoratori effettuate all' INPS, all' INAIL e alle casse edili.
- Schede personali dei lavoratori
- Dichiarazioni dei lavoratori di avvenuta consegna dei DPI e di informazione sui rischi.

relazione sulla valutazione del rumore

relazione sulla valutazione dei rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche.

relazione valutazione rischio Chimico

relazione valutazione Stress

schede di sicurezza di attrezzature e mezzi

Piano di pronto soccorso

Il presente documento redatto secondo il testo unico sulla sicurezza (D.lgs 81/08 e successive modifiche) contiene l'individuazione, l'analisi, e la conseguente valutazione dei rischi inerenti le varie fasi di lavoro dell'azienda e di conseguenza le procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Tale piano contiene altresì le misure di prevenzione derivanti dai rischi specifici, quali rumore, vibrazione, rischio chimico, biologico, stress, movimentazione manuale dei carichi, interferenze, gravidanza e quant'altro previsto dalla normativa.

Nel seguente documento inoltre particolare attenzione si è posta soprattutto a quelle attività che comporteranno, da parte dell'impresa, l'utilizzo di impianti e/o attrezzature o apprestamenti particolari.

Il presente documento, quindi, verrà utilizzato :

- come guida per il controllo e la verifica delle procedure di sicurezza ;
- dai lavoratori e dal R.L.S
- dalle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.


con tale documento si intende :

- eliminare i rischi sul lavoro provvedendo a ridurre i rischi alla fonte ;
- definire le misure di protezione collettiva e individuale ;
- migliorare l'ambiente di lavoro per consentire migliori condizioni di lavoro e relativa produttività.

Per gestire, coordinare e definire una corretta politica d' impresa mirando agli obiettivi su indicati sarà istituito all'interno del cantiere un Servizio di Prevenzione e Protezione, il cui responsabile sarà il responsabile del servizio Prevenzione e Protezione che possiede capacità adeguate.

DATI IMPRESA:

Impresa esecutrice dei lavori	C. S. Costruzioni S.n.c.
Titolare o legale rappresentante	Johannes Petrus Schouten
sede dell'impresa	Via della Scuola, 1 48022 Lugo (RA)
n. telefono ufficio impresa	393-2556437
P.IVA Impresa	IT02114740398
Iscrizione Camera di Commercio	sede di Ravenna N. RA 172742
Iscrizione albo artigiani	N. 54644 Provincia di Ravenna
INPS	sede di Ravenna matr. N. 66064648408
INAIL	sede di Ravenna matr. N. 13555600
CASSA EDILE	Impresa senza dipendenti
Direttore Tecnico	Johannes Petrus Schouten

 <h3 style="text-align: center;">Cantiere</h3> <p>Documenti presenti nell'ambiente di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVR Generale - POS - Antincendio - primo soccorso - DUVRI (in caso di assenza di PSC) - schede fasi lavorative - verbali di riunione <p>Valutazione del rischio in cantiere</p> <p>Per quanto concerne l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione nei cantieri, l'impresa provvederà a redigere il PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA come previsto al titolo IV del D.Lgs 81/08, ad ogni apertura di cantiere.</p> <p>Di volta in volta all'apertura dei cantieri si provvederà a formare e informare le varie figure compresi gli addetti.</p> <p>Prima dell'allestimento dei cantieri il datore di lavoro, convocherà una riunione di coordinamento con gli addetti SPP e i lavoratori impegnati sui cantieri, per renderli edotti sulla tipologia di lavorazione e sulle prescrizioni di sicurezza definite per la particolari fasi di lavorazione.</p>		 <h3 style="text-align: center;">Magazzino</h3> <p>Documenti presenti nell'ambiente di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVR Generale - Documento valutazione rischi - Antincendio <p>Rischi analizzati:</p> <p>Rischi derivanti dalle condizioni dei luoghi di lavoro (compreso microclima)</p> <p>Rischi derivanti da attività lavorative in magazzino</p> <ul style="list-style-type: none"> rischio interferenze Rischio incendio e piano di evacuazione Piano di Pronto Soccorso Rischio esplosione Rischio elettrico Rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi Rischio rumore Rischio vibrazioni rischio chimico rischio biologico Rischio stress
<p>DVR Generale</p> <p>Contiene: (validi per tutti i luoghi di lavoro)</p> <p>Informazioni aziendali</p> <p>Relazione sulla valutazione del rumore</p> <p>Valutazione dei rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche.</p> <p>Relazione valutazione stress</p> <p>Relazione valutazione rischio Chimico</p> <p>Inventario</p> <p>Piano di Primo soccorso</p> <p>Schede di sicurezza per attrezzature e macchinari modulistica</p>		
 <h3 style="text-align: center;">Ufficio</h3> <p>Documenti presenti nell'ambiente di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVR Generale - Valutazione rischi ufficio - Rischio gravidanza <p>Rischi analizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> rischio interferenze Rischio incendio e piano di evacuazione Piano di Pronto Soccorso Rischio elettrico Rischio derivante dall'uso di attrezzature munite di video terminale Rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi Rischi derivanti dalle condizioni dei luoghi di lavoro Rischio rumore Rischio vibrazioni rischio chimico rischio biologico Rischio stress Rischio gravidanza 		

Nota: i riferimenti al testo unico D.Lgs 81/08, si intendono al testo in vigore, coordinato con le successive modifiche ed integrazioni.

**STRUTTURAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO IN
RELAZIONE AI LUOGHI DI LAVORO**

DVR Generale
Contiene: (validi per tutti i luoghi di lavoro)
Informazioni aziendali Relazione sulla valutazione del rumore Valutazione dei rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche. Relazione valutazione stress Relazione valutazione rischio Chimico Inventario Piano di Primo Soccorso Schede di sicurezza per attrezzature e macchinari modulistica

Presente, uguale, in tutti i luoghi di lavoro

Indicazione dei documenti presenti in ogni luogo di lavoro

Luoghi di lavoro	Documenti presenti				
 CANTIERE	 DVR GENERALE	 POS	 Antincendio	 DUVRI	 Schede fasi lavorative
 MAGAZZINO	 DVR GENERALE	 DVR specifico *	 Antincendio		
 UFFICIO	 DVR GENERALE	 DVR specifico *	 Gravidanza		

* Per specifico si intende la valutazione del rischio per il luogo di lavoro corrispondente.

Datore di lavoro

Johannes Petrus Schouten = socio amministratore

Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)

Art. 32. D.Lgs 81/08

[Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni](#)

Art. 34. D.Lgs 81/08

[Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi](#)

Johannes Petrus Schouten

Medico Competente (vedi allegato nomina del Medico Competente)

Dott. Paola Garavini

Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)

(Necessita di corso formativo)

Comunicare in caso di nuova elezione o designazione il nominativo dell'RLS all'INAIL tramite il Link sottostante (art. 18 lett aa) D.lgs 81/09 e s.m.

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/comunicazione-nominativo-rls.html>

.....
.....

Addetti al servizio di pronto soccorso

(Necessita di corso formativo)

Art. 34. D.Lgs 81/08

[Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi](#)

Massimo Fusella

Nota: i riferimenti al testo unico D.Lgs 81/08, si intendono al testo in vigore, coordinato con le successive modifiche ed integrazioni.

Johannes Petrus Schouten

Addetti al servizio di prevenzione /antincendio ed evacuazione

Johannes Petrus Schouten

Altre figure

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Art. 33. Del D.lgs 81/08 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'[articolo 28, comma 2](#), e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'[articolo 35](#);
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'[articolo 36](#).
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Nota: i riferimenti al testo unico D.Lgs 81/08, si intendono al testo in vigore, coordinato con le successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32 comma 2 D.lgs 81/08: Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti (*incaricati sulla sicurezza*), e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonche' di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.

Comma 3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.

Comma 6: I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.

I corsi .. devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Sig.

Il rappresentante dei lavoratori esplica in ambito aziendale la funzione di tutelare i diritti dei lavoratori alla sicurezza e con il loro contributo promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro.

Ha accesso, nel rispetto delle procedure concordate con il datore di lavoro, ai posti ed ai luoghi di lavoro nonché ad ogni documentazione aziendale relativa alla sicurezza dei lavoratori (registro infortuni, documenti sulla - valutazione dei rischi, ecc.); riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; è consultato preventivamente in ordine a qualsiasi programma, valutazione, nomina o designazione, che abbiano attinenza diretta con la sicurezza. Fa proposte in tema di prevenzione, formula le proprie osservazioni durante le ispezioni effettuate dagli Organi di vigilanza e partecipa alle riunioni periodiche aziendali sulla sicurezza.

Può far ricorso alle Autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza partecipa alle riunioni periodiche nel corso delle quali si esamina il documento sulla valutazione dei rischi, l'individuazione e la programmazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.

ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE /ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE

Sig. Johannes Petrus Schouten

L'addetto al servizio di prevenzione / antincendio ed evacuazione verifica l'accessibilità , la non manomissione delle attrezzature antincendio (estintori ecc.) e lo stato di conservazione dei mezzi personali di protezione e salvataggio.

Controlla che lungo nelle vie di fuga e di passaggio non vengano depositati, anche temporaneamente, rifiuti, arredi, attrezzature ed altro.

Verifica che la segnaletica indicante le vie d'uscita sia sempre chiaramente individuabile.

Segnala al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eventuali carenze riscontrate o, in seguito a cambiamenti di attività, eventuali modifiche apportate nella collocazione di segnaletica e/o attrezzature antincendio.

Verifica che eventuali prodotti infiammabili o a rischio siano conservati in luoghi sicuri.

Informa i lavoratori di tutte le procedure previste nel piano di evacuazione e nomina eventuali responsabili con mansioni da attuare in caso di emergenza

In caso di incendio, dopo aver avvertito immediatamente i Vigili del fuoco, con l'attrezzatura che è in grado di recuperare, senza pregiudicare la propria incolumità, tenta di spegnere il principio di incendio, meglio se coadiuvato da un altro addetto.

Se il tentativo di contenere o eliminare l'incendio non è alla portata dei mezzi in dotazione , attenderà l'intervento dei VV.F. e collaborerà con loro nel facilitare il loro intervento.

ADDETTI AL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO

Sig. Massimo Fusella

Sig. Johannes Petrus Schouten

L'addetto al servizio di pronto soccorso, effettua il primo soccorso nel verificarsi di infortuni ai lavoratori, in base alle indicazioni riportate del [piano di pronto intervento](#) e all'esperienza maturata nei corsi formativi..

Avverte il piu vicino centro di pronto intervento (pronto soccorso, guardie mediche ecc) nel verificarsi di infortuni.

Controlla che nella cassetta di pronto soccorso non manchino medicinali o altro ed avverte il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza se manca qualcosa.

PERSONALE DIPENDENTE

n.	Lavoratori impegnati in cantiere	qualifica	Informazione, formazione e addestramento forniti
1	Massimo Fusella	Socio lavoratore	<input type="checkbox"/> base <input type="checkbox"/> rischi specifici e di mansione <input type="checkbox"/> rischi di cantiere contenuti in PSC e POS <input type="checkbox"/> DPI 3° Cat. (compreso addestramento) <input type="checkbox"/> altro (descrivere)
2	Johannes Petrus Schouten	Socio amministratore	<input type="checkbox"/> base <input type="checkbox"/> rischi specifici e di mansione <input type="checkbox"/> rischi di cantiere contenuti in PSC e POS <input type="checkbox"/> DPI 3° Cat. (compreso addestramento) <input type="checkbox"/> altro (descrivere)
			<input type="checkbox"/> base <input type="checkbox"/> rischi specifici e di mansione <input type="checkbox"/> rischi di cantiere contenuti in PSC e POS <input type="checkbox"/> DPI 3° Cat. (compreso addestramento) <input type="checkbox"/> altro (descrivere)

Per la valutazione dei rischi indicati, sono state realizzate le opportune relazioni prendendo in esame le attività da svolgere per ogni luogo di lavoro e tenendo in considerazione gli aspetti logistici, il tipo di personale, la conformità dei luoghi, le interferenze, le attrezzature, i macchinari e quant'altro possa essere determinante per il rischio analizzato.

le relazioni sono così composte:

- individuazione di tutte le condizioni che possono esporre i lavoratori al rischio specifico.
- verifica delle misure di prevenzione e protezione sia collettive che individuali adottate in relazione al rischio.
- individuazione delle procedure da adottare per sopperire alle carenze riscontrate.
- modalità di informazione ed eventuale addestramento del personale in relazione alla mansione che dovrà svolgere.

Il tutto viene poi illustrato in una scheda riepilogativa, in modo da avere sempre a portata di mano la situazione dell'azienda.

Lavoratori:

Per ogni lavoratore è stata realizzata una scheda personale con indicate tutte le informazioni in merito alla sicurezza

ELENCO DEI RISCHI ANALIZZATI

	Rischi derivanti dall'effettuazione delle specifiche attività lavorative (fasi lavorative)	In cantiere	Schede presenti nel POS, che Sarà realizzato di volta in volta all'apertura di ogni cantiere come previsto al titolo IV del D.Lgs 81/08
		In Magazzino	Presenti schede di sicurezza nel documento di valutazione
		In ufficio	Presenti schede di sicurezza nel documento di valutazione
  	rischi derivanti dall'uso di attrezzature e macchinari	In cantiere	Presenti schede di sicurezza nel documento di valutazione
		In Magazzino	Presenti schede di sicurezza nel documento di valutazione
		In ufficio	Presenti schede di sicurezza nel documento di valutazione
	rischio interferenze	In cantiere	Allegato al POS
		In Magazzino, e in ufficio	in caso di affidamento di lavori ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria struttura, sarà realizzato il DUVRI come previsto all'art. 26 del D.Lgs 81/08
 	Rischio incendio e piano di evacuazione	In cantiere	Presente, piano di prevenzione incendio e gestione dell'emergenza allegato al POS
		In Magazzino In ufficio	Presente, piano di prevenzione incendio e gestione dell'emergenza allegato al documento di valutazione specifico.
	Rischio esplosione	In cantiere	Inserito nel piano di prevenzione incendio
		In Magazzino	Inserito nel piano di prevenzione incendio
		In ufficio	inesistente
	Rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi	In cantiere	Sarà presente nei pos
		In Magazzino	Inserita valutazione nei piani di sicurezza specifici
		In ufficio	

	rumore	<table border="1"> <tr> <td>In cantiere</td> <td rowspan="3">Presente relazione allegata al DVR generale</td> </tr> <tr> <td>In Magazzino</td> </tr> <tr> <td>In ufficio</td> </tr> </table>	In cantiere	Presente relazione allegata al DVR generale	In Magazzino	In ufficio		
In cantiere	Presente relazione allegata al DVR generale							
In Magazzino								
In ufficio								
	vibrazioni	<table border="1"> <tr> <td>In cantiere</td> <td rowspan="3">Presente relazione allegata al DVR generale</td> </tr> <tr> <td>In Magazzino</td> </tr> <tr> <td>In ufficio</td> </tr> </table>	In cantiere	Presente relazione allegata al DVR generale	In Magazzino	In ufficio		
In cantiere	Presente relazione allegata al DVR generale							
In Magazzino								
In ufficio								
	campi elettromagnetici	Rischio inesistente						
	radiazioni ottiche artificiali	Rischio inesistente						
	rischio chimico	<table border="1"> <tr> <td>In cantiere</td> <td rowspan="3">Presente relazione allegata al DVR generale</td> </tr> <tr> <td>In Magazzino</td> </tr> <tr> <td>In ufficio</td> </tr> </table>	In cantiere	Presente relazione allegata al DVR generale	In Magazzino	In ufficio		
In cantiere	Presente relazione allegata al DVR generale							
In Magazzino								
In ufficio								
	rischio biologico	<table border="1"> <tr> <td>In cantiere</td> <td rowspan="3">Il rischio biologico nei cantieri edili è soprattutto dovuto alla presenza nel terriccio o sul materiale sporco della spora tetanica per questo in base alla legge 292/63 è obbligatoria nei lavoratori dell'edilizia la vaccinazione antitetanica e i dovuti richiami ogni 10 anni.</td> </tr> <tr> <td>In Magazzino</td> </tr> <tr> <td>In ufficio</td> </tr> </table>	In cantiere	Il rischio biologico nei cantieri edili è soprattutto dovuto alla presenza nel terriccio o sul materiale sporco della spora tetanica per questo in base alla legge 292/63 è obbligatoria nei lavoratori dell'edilizia la vaccinazione antitetanica e i dovuti richiami ogni 10 anni.	In Magazzino	In ufficio		
In cantiere	Il rischio biologico nei cantieri edili è soprattutto dovuto alla presenza nel terriccio o sul materiale sporco della spora tetanica per questo in base alla legge 292/63 è obbligatoria nei lavoratori dell'edilizia la vaccinazione antitetanica e i dovuti richiami ogni 10 anni.							
In Magazzino								
In ufficio								
	Rischio stress	<table border="1"> <tr> <td>In cantiere</td> <td rowspan="3">Presente relazione allegata al DVR generale</td> </tr> <tr> <td>In Magazzino</td> </tr> <tr> <td>In ufficio</td> </tr> </table>	In cantiere	Presente relazione allegata al DVR generale	In Magazzino	In ufficio		
In cantiere	Presente relazione allegata al DVR generale							
In Magazzino								
In ufficio								
	Rischio gravidanza	<table border="1"> <tr> <td>In cantiere</td> <td>inesistente</td> </tr> <tr> <td>In Magazzino</td> <td>inesistente</td> </tr> <tr> <td>In ufficio</td> <td>Valutazione inserita nel piano di sicurezza specifico.</td> </tr> </table>	In cantiere	inesistente	In Magazzino	inesistente	In ufficio	Valutazione inserita nel piano di sicurezza specifico.
In cantiere	inesistente							
In Magazzino	inesistente							
In ufficio	Valutazione inserita nel piano di sicurezza specifico.							
	Rischio derivante dall'uso di attrezzature munite di video terminale	<table border="1"> <tr> <td>In cantiere</td> <td>Irrilevante</td> </tr> <tr> <td>In Magazzino</td> <td>Irrilevante</td> </tr> <tr> <td>In ufficio</td> <td>Valutazione inserita nel piano di sicurezza specifico.</td> </tr> </table>	In cantiere	Irrilevante	In Magazzino	Irrilevante	In ufficio	Valutazione inserita nel piano di sicurezza specifico.
In cantiere	Irrilevante							
In Magazzino	Irrilevante							
In ufficio	Valutazione inserita nel piano di sicurezza specifico.							
	Piano di Pronto Soccorso	<table border="1"> <tr> <td>In cantiere</td> <td rowspan="3">Presente relazione allegata al DVR generale</td> </tr> <tr> <td>In Magazzino</td> </tr> <tr> <td>In ufficio</td> </tr> </table>	In cantiere	Presente relazione allegata al DVR generale	In Magazzino	In ufficio		
In cantiere	Presente relazione allegata al DVR generale							
In Magazzino								
In ufficio								

PROGRAMMA DELLE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA

La strategia dell'azienda per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza consiste nell'abituare il personale ad effettuare tutte le lavorazioni, tenendo conto dei fattori di rischio e applicando i sistemi di sicurezza, come se fossero cose normali e non "misure eccezionali da applicare perché vengono imposte. Per giungere al proprio scopo, l'azienda si impegna ad applicare le seguenti strategie:

- Fornire sempre attrezzature e mezzi correttamente revisionati ed in ottimo stato.
- incoraggiare i lavoratori a leggere le istruzioni prima di usare qualsiasi attrezzatura per la prima volta.
- vietare categoricamente l'utilizzo di determinate attrezzature o mezzi che richiedono un'adeguata esperienza a persone non correttamente formate.
- collocare tutta la cartellonistica occorrente al fine di dimostrare al personale l'interesse per l'azienda verso la sicurezza.
- sostituire puntualmente le attrezzature danneggiate con attrezzature nuove che rispettino le norme sulla sicurezza, tenendo in particolare considerazione gli aspetti legati all'emissione sonora e delle vibrazioni.
- fare scegliere i modelli di DPI ai lavoratori per invogliarli all'utilizzo.
- consegnare direttive chiare e con un linguaggio semplice per non creare confusione
- responsabilizzare gli incaricati sulla sicurezza, incoraggiandoli a espletare i compiti assegnati.
- verificare costantemente tramite i responsabili e i preposti che vengano applicate le norme sulla sicurezza
- indurre i capi reparto, i preposti e tutto il personale che abbia mansione direttive ad utilizzare sempre i DPI al fine di dare il buon esempio.
- formare e informare costantemente il personale anche con la distribuzione di volantini sui rischi e sulle procedure da seguire, in particolar modo in relazione alle mansioni che svolgono.
- incoraggiare i lavoratori a comunicare ai rappresentanti qualsiasi loro impressione sugli accorgimenti adottati per la sicurezza dall'azienda.
- cercare di integrare lavorazione e sicurezza in un contesto che favorisca lo svolgimento dei lavori al fine di arrivare al punto che tutte le lavorazioni effettuate, possano portare sia vantaggio all'azienda (miglior rendimento) che al lavoratore (migliore condizione di lavoro)

Le sistemazioni relative agli ambienti di lavoro saranno attivate nei termini stabiliti dalla Legge e saranno soggette a iniziative di verifiche e controlli da parte del Servizio Prevenzione e Protezione in funzione delle singole caratteristiche.

I livelli di sicurezza predefiniti per gruppi omogenei di lavoratori relativamente alle attività di cantiere dovranno essere confrontati con le reali specifiche situazioni operative al fine di mantenere efficaci le misure di prevenzione individuate; a tal fine saranno utilizzate anche le indicazioni eventualmente contenute nel Registro degli infortuni.

Il rapporto di valutazione sarà riveduto ed integrato ogni qualvolta verranno effettuate lavorazioni non contemplate, utilizzati nuovi macchinari o modificati i regimi di esposizione; sarà inoltre aggiornato in funzione delle variazioni del personale.

Quale misura temporanea sostitutiva eventuale, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, le operazioni che comportano l'esposizione a rischi non preventivamente valutati, saranno seguite con particolare attenzione da un preposto responsabile, che impartirà le istruzioni adeguate.

Cap.12
DVR
Generale

ELENCO ARGOMENTI FORMATIVI

Formazione per i RSL in materia di sicurezza e salute
Formazione per addetti alle emergenze e rischio di incendio;
Formazione per addetti alle emergenze, pronto soccorso
Formazione per addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
Formazione per addetti all'uso dei Videoterminali (VDT)
Formazione per addetti alla Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)
Formazione per l'uso e l'addestramento dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
Formazione per l'uso dei Carrelli Elevatori
Formazione per addetti all'uso di opere provvisorie e scale a mano
Formazione sulla sicurezza degli impianti elettrici
Formazione di introduzione all'acustica

Cap.13
DVR
Generale

SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 41 D.lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni

Nominativo del medico Competente Dott. Paola Garavini

La sorveglianza Sanitaria è obbligatoria per tutti i lavoratori ed è a cura e spese del datore di lavoro.

La stessa sarà effettuata:

---- all'inizio del rapporto di lavoro o al cambio di mansione lavorativa al fine di constatare la sua idoneità alla mansione specifica;
---- con periodicità annuale se non diversamente disposto dal medico competente
---- quando il lavoratore ne fa richiesta e la stessa viene ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
---- al termine del rapporto di lavoro
---- in fase preassuntiva
---- precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

- Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3, del presente decreto.

Risultanza della visita medica

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

Ricorso ai Giudizi del Medico Competente

I lavoratori sono consapevoli che avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti,

Nota: i riferimenti al testo unico D.Lgs 81/08, si intendono al testo in vigore, coordinato con le successive modifiche ed integrazioni.

- 17 -

I Giudizi sanitari per ogni lavoratore sono allegati al presente piano.

Cap.14
DVR
Generale

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

Titolo III, capo 2 D.lgs 81/08 Art. 41 D.lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni

*Si intende per **dispositivo di protezione individuale**, di seguito denominato «**DPI**», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.*

I DPI saranno forniti ai lavoratori in relazione alla mansione che dovranno svolgere, ogni lavoratore disporrà dei propri DPI personali e sarà obbligato a chiedere l'immediata sostituzione in caso di danneggiamento degli stessi.

All'atto della consegna dei DPI sarà redatto un verbale di consegna con indicati i dispositivi consegnati e gli obblighi dei lavoratori sull'uso degli stessi così come previsto dall'art. 78 del testo unico.

Tutti i verbali di consegna dei DPI sono allegati al presente piano.

In ogni caso, in tutte le schede che illustrano le procedure di sicurezza da attuare prima e durante le attività lavorative, sono indicati i DPI da indossare.

Requisiti dei DPI (Art. 76 D.lgs 81/08)

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.
2. I DPI devono inoltre:
 - a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se' un rischio maggiore;
 - b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
 - c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
 - d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessita'.

Elenco dei DPI custoditi in Magazzino per essere messi a disposizione dei lavoratori



ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE E AD ALTA VISIBILITÀ

A cosa serve:

- consente di essere visti
- oltre all'abbigliamento, in commercio esistono anche altri DPI ad alta visibilità, come ad esempio stivali e caschetti.

Quando deve essere usato:

- sempre.



CALZATURE DI LAVORO

PROVVISTE DI SOLETTA ANTIFORO, PUNTALE PORTANTE IN ACCIAIO CON SUOLA ANTISDRUCCIOLO;

STIVALI DI SICUREZZA E DA LAVORO

DA UTILIZZARE IN PRESENZA DI ACQUA E FANGO;

Da cosa proteggono:

-- da schiacciamenti delle dita e del collo del piede, da perforazioni alla pianta del piede da parte di elementi appuntiti o taglienti, da abrasioni, ferite o altro su tutto il piede.

Quando devono essere usate:

-- sempre
-- nelle fasi di lavoro in presenza di terreno particolarmente bagnato, è necessario usare gli stivali di sicurezza.



OTOPROTETTORI

Da cosa proteggono:

-- dall'esposizione al rumore e quindi dalla perdita di capacità uditive, che può avvenire anche in poco tempo.

Quando devono essere usati:

-- quando si utilizzano macchine ed attrezzi rumorosi, tipo i demolitori.



ELMETTI DI PROTEZIONI PROVVISI DI SOTTOGOLA;

Da cosa protegge:

-- da traumi cranici, con conseguenti danni gravissimi, mortali o invalidanti.

Quando deve essere usato:

-- ogni volta che vi è il rischio che cada in testa qualcosa, oppure che si possa essere colpiti al capo, ad esempio durante la movimentazione di materiali con mezzi meccanici.



OCCHIALI - VISIERA PER SALDATURA

Da cosa proteggono:

- da perforazioni dell'occhio dovute alla proiezione di schegge di vari materiali
- da irritazioni o corrosioni dell'occhio, conseguenti al contatto con sostanze irritanti o corrosive
- dalle radiazioni da saldatura.

Quando devono essere usati:

- quando si usano macchine o attrezzi da taglio o da perforazione
- in presenza di traffico veicolare
- quando si usano sostanze chimiche.



GUANTI

Da cosa proteggono:

- da tagli, schiacciamenti e abrasioni delle mani.

Quando devono essere usati:

- ogni volta che si maneggiano materiali pesanti, taglienti o abrasivi
- quando si usano macchine od attrezzi manuali
- il tipo di guanto deve essere adatto alla tipologia di manipolazione eseguita.



MASCHERINE

Da cosa proteggono:

-- da vari tipi di sostanze pericolose, presenti sotto forma di polvere, fumi, vapori o altro. A seconda della tipologia, la sostanza può causare danni all'apparato respiratorio o altri effetti, anche gravi.

Quando devono essere usate:

ogni volta che si è in presenza o si manipolano sostanze pericolose, come ad esempio:

- cemento e calce
- polveri causate da taglio di inerti
- traffico veicolare significativo
- sostanze chimiche o inquinanti.

Il tipo di mascherina e di filtro devono essere adatti al tipo di inquinante

Cap.15
DVR
Generale

RISCHIO INTERFERENZE

MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI ASPETTI DI SICUREZZA E SALUTE CONNESSI CON LE ATTIVITÀ SVOLTE DA IMPRESE TERZE

Art. 26 del D.lgs 81/08 così come modificato dal D.lgs 106/09

DUVRI

In caso assenza di PSC e di affidamento di lavori, **servizi e forniture** ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria struttura, sarà realizzato il DUVRI come previsto al comma 3 dell'art. 26 del D.lgs.81/08 e lo stesso, insieme all'indicazione **dei costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, sarà allegato al contratto d'appalto e verrà **adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture**.

Per il cantiere è stato predisposto un Documento di valutazione dei rischi relativi alle persone estranee che entrano in cantiere.

Come previsto dal comma 3bis dell'art. 26 del D.lgs 81/08, quanto sopra indicato non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

RESPONSABILITA'

L'appaltatore risulta consapevole che, come indicato dal comma 4 dell'art. 26, *ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita' solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).*

IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

Per le imprese terze che devono svolgere dei lavori all'interno o all'esterno dell'azienda, o per imprese subappaltatrici nei cantieri, il datore di lavoro dovrà verificare l'idoneità tecnico-professionale delle stesse con le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs 81/08 e, nei casi di subappalto in cantiere, in base a quanto stabilito alle lettere a), b) e c) dell'art. 90 dello stesso Decreto, l'appaltatore dovrà trasmettere il tutto insieme al proprio Piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione e al committente.

La verifica di imprese terze o lavoratori autonomi per lavori superiori a 200 uomini/giorno sarà effettuata secondo il seguente schema:

Ditta Sede Tel..... Fax Responsabile..... Lavorazioni svolte :		
Verifica idoneità tecnico professionale:		
<i>Art. 90. comma 9 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81</i>		
L'impresa ha prodotto il P.O.S.?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> No
L'impresa ha prodotto il certificato di Iscrizione alla camera di Commercio?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> No
L'impresa ha prodotto il Documento valutazione dei rischi o autocertificazione ?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> No
L'impresa ha prodotto Specifica documentazione attestante la conformità di macchine attrezzature e opere provvisionali	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> No
L'impresa ha prodotto l'Elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> No
L'impresa ha prodotto le Nomine del responsabile del servizio prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> No
L'Impresa ha prodotto il Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
L'impresa ha prodotto gli Attestati inerenti la formazione dei componenti del servizio prevenzione e protezione	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
L'impresa ha prodotto l'Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e le relative idoneità sanitaria	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Nota: i riferimenti al testo unico D.Lgs 81/08, si intendono al testo in vigore, coordinato con le successive modifiche ed integrazioni.

L'impresa ha prodotto il durc?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
L'impresa ha prodotto la Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdetti di cui all'art. 14 del nuovo testo unico sulla sicurezza	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
L'impresa ha prodotto la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
L'impresa ha prodotto le copie delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
L'impresa ha prodotto la dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
È stata verificata la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
In base ai documenti presentati dall'impresa subappaltatrice si può ritenere l'idoneità tecnico professionale soddisfacente per i lavori che dovrà effettuare?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Per lavori la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini/giorno i subappaltatori possono dimostrare l'idoneità tecnico professionale presentando il DURC e un'autodichiarazione attestante di possedere i requisiti sopra indicati. Art. 90 comma 9 D.lgs 81/08, così come modificato dal D.lgs 106/09

Cap.16 DVR Generale	INVENTARIO
----------------------------------	-------------------

I macchinari presenti in azienda sono tutti certificati CE e sono corredati del relativo fascicolo tecnico scritto in lingua italiana.
(allegare libretti omologazione, istruzioni e schede sicurezza fornite dal produttore)

Elenco macchinari da ufficio:

tipo	marca	modello	Periodicità manutenzione	note
Desktop	Apple	Imac27		

Elenco attrezzature e macchinari da Cantiere:

Definizione: attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;

(allegare libretti omologazione, istruzioni e schede sicurezza fornite dal produttore)

Nota: i riferimenti al testo unico D.Lgs 81/08, si intendono al testo in vigore, coordinato con le successive modifiche ed integrazioni.

- 23 -

[allegato VII - verifica di attrezzature](#)

[accordo per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori](#)

tipo	marca	modello	Periodicità Manutenzione (vedi libretto istruzioni)	Periodicità Verifica (vedi tabella allegata)



[Le schede informative per l'uso delle macchine sono riportate nell'allegato:
dispositivi personali di protezione - attrezzature e macchinari - schede di sicurezza](#)

OPPURE

nell'applicativo [svilupposchede](#)

Elenco opere provvisionali:

(ponteggio, castelletti, baracche, bagni chimici, prefabbricati, impalcati e simili)

Opere provvisionali (art.112 D.Lgs 81/08)

1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti piu' idonei ai sensi dell'allegato XIX. Del testo unico

Elenco opere provvisionali:

(ponteggio, castelletti, baracche, bagni chimici, prefabbricati, impalcati e simili)

Attenzione per i ponteggi, castelletti ponti mobili e altre opere per lavori in quota, allegare al POS anche il PIMUS

tipo	marca	modello	Periodicità Manutenzione (vedi libretto istruzioni)	Periodicità Verifica (vedi tabella sottostante)
Ponteggio	Goffi	GIE		

Dall'art. 71 comma 11 del testo unico. (aggiornato a settembre 2016)

il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO.

Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.

Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13.

Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13.

Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.

I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza.

Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro

Nota: i riferimenti al testo unico D.Lgs 81/08, si intendono al testo in vigore, coordinato con le successive modifiche ed integrazioni.

- 25 -

E' fatto obbligo ai datori di lavoro di:

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il

Nota: i riferimenti al testo unico D.Lgs 81/08, si intendono al testo in vigore, coordinato con le successive modifiche ed integrazioni.

documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 **anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5**, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'art. 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;

Nota: i riferimenti al testo unico D.Lgs 81/08, si intendono al testo in vigore, coordinato con le successive modifiche ed integrazioni.

- 27 -

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.lgs 81/08

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

IMPRESA:	
SEDE	
INPS	
INAIL	
Cassa Edile	
LAVORATORE	
Nato il	
Matricola	
qualifica	

Art. 20 comma 1 lett. a, art. 20 comma 3, art. 21 comma 1 lett. c, art. 26 comma 4 - D.lgs. 81/08

TESSERE LAVORATORI

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

TESSERE LAVORATORI AUTONOMI

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio

- Iscrizione camera di Commercio
- Specifica documentazione attestante la conformità di macchine attrezzature e opere provvisionali
- Nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione, o auto nomina da parte del datore di lavoro, come responsabile del servizio prevenzione e protezione.
- nomina degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di evacuazione
- nomina degli incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso,
- nomina del medico competente
- verbale di nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Attestati inerenti la formazione delle suddette figure
- certificati di idoneità sanitaria dei lavoratori
- Dure
- Copie delle denunce dei lavoratori effettuate all' INPS, all' INAIL e alle casse edili.
- Schede personali dei lavoratori
- Dichiarazioni dei lavoratori di avvenuta consegna dei DPI e di informazione sui rischi.

[relazione sulla valutazione del rumore](#)

[relazione sulla valutazione dei rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche.](#)

[relazione valutazione rischio Chimico](#)

[relazione valutazione Stress](#)

[schede di sicurezza di attrezzature e mezzi](#)

[Piano di pronto soccorso](#)

Luogo e data: Lugo li 14/03/2019

Il presente documento è composto da n. 33 pagine

Datore di lavoro

Nominativo: Johannes Petrus Schouten

Firma:

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST) per consultazione

Nominativo:

Firma:

Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)

Nominativo: Johannes Petrus Schouten

Firma:

Medico Competente

Nominativo: Dott.ssa Paola Garavini

Firma:

Addetto al servizio di pronto soccorso (se il servizio è effettuato dall'azienda)

Nominativo: Johannes Petrus Schouten

Firma:

Addetto al servizio di prevenzione /antincendio ed evacuazione (se il servizio è effettuato dall'azienda)

Nominativo: Johannes Petrus Schouten

Firma:

Altri:

Nota: i riferimenti al testo unico D.Lgs 81/08, si intendono al testo in vigore, coordinato con le successive modifiche ed integrazioni.

.....
.....
.....
.....

Gli operai	
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del presente piano, di essere consapevoli del possibile rischio e si impegnano ad attuare quanto prescritto nel documento.	
nominativo	firma
Massimo Fusella – Socio lavoratore	

C.S. Costruzioni S.n.c.

Nota: i riferimenti al testo unico D.Lgs 81/08, si intendono al testo in vigore, coordinato con le successive modifiche ed integrazioni.